



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 159 DEL 05/10/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SULLE VIE MONTE GRAPPA, GIARDINETTO, MONTE NEVEGAL IN OCCASIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA LINEA IDRICA. ADEGUAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

**Premesso**

- che le vie Monte Grappa, Giardinetto e Monte Nevegal sono strade a carreggiata singola, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e con l'ordinanza dirigenziale n. 152 del 27/09/2024;

**Visto**

- l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico con prescrizioni rilasciata a Veritas Spa il 15/04/2024;
- la richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta nelle vie interessate dall'intervento commissionato da Veritas, pervenuta con protocollo n. 76932 del 30/09/2024 dalla ditta ROSSI MARIO PIETRO & C SNC con sede a Caorle (VE) in via Sansonessa 71, per il periodo dal 07/10/2024 al 29/11/2024;
- la planimetria, la relazione descrittiva delle modalità di attuazione del cantiere e la calendarizzazione settimanale prevista dalla ditta operante;
- l'ordinanza dirigenziale, avente pari oggetto, n. 155 del 03/10/2024.

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

**O R D I N A**

- 1) Che dal 07/10/2024 al 29/11/2024, dalle 07:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 dei giorni feriali la **circolazione** veicolare su **via Monte Nevegal, via Monte Grappa e via Giardinetto** nel tronco stradale interessato dai lavori, possa essere vietata a tutti i veicoli e segnalata come riservata ai soli **residenti**, frontisti e domiciliati e dovrà essere garantita altresì, ai mezzi di soccorso, di **emergenza** o di polizia.

La **sosta** potrà essere permanentemente vietata con rimozione a spese degli inadempienti.

Per garantire la continuità della **circolazione pedonale**, a monte ed a valle dell'area di occupazione individuata al presente punto, a cura della ditta esecutrice venga segnalata attraverso la posa della segnaletica verticale bifacciale, la deviazione della circolazione pedonale sul lato opposto della carreggiata quale **percorso alternativo**.

- 1) che la **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
- 2) che altresì è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita **segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura** della sede stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

- 3) che dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, eccetto durante le attività indifferibili o che per loro natura potrebbero rendersi pericolose per la mobilità urbana e con pregiudizio alla sicurezza stradale;
- 4) che dovranno altresì essere assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza;

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

**Il presente provvedimento annulla e sostituisce ordinanza dirigenziale con pari oggetto n. 155 del 03/10/2024.**

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.